

AGGIORNAMENTO DAZI USA SU ACCIAIO, ALLUMINIO E RAME E SUI FARMACI

In data 2 aprile 2026, il Presidente Trump ha firmato una nuova [Proclamation](#) che modifica il regime tariffario applicato ai sensi della **Section 232** su acciaio, alluminio e rame sia per i prodotti primari sia per i prodotti derivati e applica nuovi dazi sui farmaci.

Le revisioni in vigore fanno riferimento alle **merci immesse in consumo nel mercato americano** oppure **prelevate da magazzino doganale per l'immissione in consumo a partire dalla mezzanotte e un minuto, ora di New York, del 6 aprile 2026.**

Dazi su acciaio, alluminio e rame

La principale novità riguarda le modalità di **calcolo dei dazi non più applicati solo sul valore metallico ma** ora applicato sul **valore totale** di importazione del prodotto, indipendentemente dal contenuto di metallo.

Di seguito tutte le modifiche:

- **Allegato I – A:** elenca i prodotti interamente o quasi interamente costituiti da acciaio, alluminio o rame e derivati da acciaio e alluminio su cui si applica:
 - dazio ad valorem del **50%** ai sensi della Sezione 232 sull'intero valore.
 - dazio ad valorem del **25%** per i prodotti del **Regno Unito**, il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito;
 - dazio ad valorem del **10%** per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o acciaio è interamente fuso e colato negli **Stati Uniti**.
- **Allegato I – B:** elenca i prodotti in rame o derivati da acciaio e alluminio su cui si applica:
 - dazio ad valorem del **25%** ai sensi della Sezione 232;
 - dazio ad valorem del **15%** per i prodotti del **Regno Unito**, il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito;
 - dazio ad valorem del **10%** per articoli derivati il cui contenuto in alluminio, acciaio o rame è interamente fuso e colato negli **Stati Uniti**.
- **Allegato II:** elenca i **prodotti che non saranno soggetti ai dazi doganali** di cui alla Sezione 232 su alluminio, acciaio o rame. Inoltre, qualsiasi parte di motocicletta classificabile nei Capitoli 84, 85 o 87 della Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti ed elencata nell'Allegato 1-B non sarà soggetta ai dazi doganali di cui alla Sezione 232 su alluminio, acciaio o rame se importata esclusivamente per l'uso nella fabbricazione di motociclette.
- **Allegato III:** elenca i prodotti per i quali la tariffa del 25% prevista dalla Sezione 232 sugli articoli derivati dall'acciaio e dall'alluminio sarà ridotta, come indicato nella clausola (5) del Proclama, **fino al 31 dicembre 2027.**

Nello specifico, ai suddetti **prodotti che hanno un dazio base (MFN) inferiore al 15%, sarà applicato un dazio ad valorem del 15%**; i prodotti con un **dazio base superiore al 15% non subiranno variazioni tariffarie.** Tuttavia, il dazio sarà ridotto al **10%** per gli articoli derivati il cui contenuto di alluminio o acciaio è composto interamente da alluminio fuso e colato negli Stati Uniti; **25%** per i prodotti importati da partner commerciali con i quali gli Stati Uniti non mantengono normali relazioni commerciali.

N.B. Dal 1° gennaio 2028, ai prodotti dell'Allegato III, si applicheranno le stesse condizioni dei prodotti dell'Allegato I-B.

Resta in vigore l'applicazione del dazio del **200%** per prodotti elencati negli Allegati I-A, I-B e III di originari della **Russia** o derivanti da alluminio fuso in Russia.

Inoltre, i prodotti specificati nell'Allegato I -B e nell' Allegato III che non contengono acciaio, alluminio o rame o non sono classificabili nei capitoli 72,73,74,76 e il contenuto di metallo è inferiore al 15%, non sono soggetti ai dazi di cui sopra.

Dazi sui prodotti farmaceutici

Dal **31 luglio 2026** per le società elencate [nell'Allegato III](#) e dal **29 settembre 2026** per le altre aziende, le importazioni di **farmaci brevettati** e di **ingredienti farmaceutici associati** saranno soggette a un **dazio ad valorem del 100%**.

Per i **prodotti di Giappone, Unione Europea, Repubblica di Corea, Svizzera e Liechtenstein**, l'aliquota *ad valorem* per i prodotti farmaceutici brevettati e gli ingredienti associati sarà del **15%**.

L'aliquota tariffaria sui prodotti farmaceutici brevettati e sugli ingredienti farmaceutici associati ai prodotti del **Regno Unito** sarà del **10%**.

Per le aziende che sono idonee al trattamento tariffario previsto dalla clausola 3b del proclama, e che hanno stipulato accordi di prezzo farmaceutico MFN con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, la tariffa *ad valorem* applicabile per i prodotti farmaceutici e gli ingredienti farmaceutici associati sarà zero fino al 20 gennaio 2029.

I **farmaci generici e i loro ingredienti associati** non saranno soggetti a tariffe ex Sez. 232 al momento tuttavia, potrebbero subire variazioni entro 1 anno.

Per saperne di più e avere assistenza scrivi a consulting@nord-ovest.com

